

## COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

Sentenza del 5 maggio 1927 - Ariano Mauro Menotti C/ «Lloyd Sabauda».

### Reiezione arbitraria - Irresponsabilità del vettore.

*L'emigrante, che sia respinto arbitrariamente dalle autorità d'immigrazione, non ha titolo per ottenere il risarcimento dei danni da parte del vettore, il quale non ha l'obbligo d'intervenire presso le dette autorità per sostenere l'eventuale diritto dell'emigrante ad essere ammesso nel paese di destinazione.*

FATTO. — L'emigrante Ariano Menotti Mauro il 23 luglio 1923 s'imbarcò sul Conte Verde del Lloyd Sabauda diretto a Montreal, ma, giunto a New York il 1° agosto successivo, fu respinto da quelle autorità. Il 18 agosto fu costretto a imbarcarsi sul Giulio Cesare per far ritorno in Italia, ma due giorni dopo, quando già l'emigrante era in viaggio di ritorno, venne da Ottawa il permesso di libero sbarco.

Con ricorso del 6 settembre 1923, l'emigrante spiegò che egli fu respinto perchè una falsa denuncia anonima diceva che egli non era contadino. Chiese il risarcimento dei danni in lire 3.043,90 e l'Ispettore di Napoli, con sentenza del 23-26 dicembre 1925, ritenne che la Compagnia non avesse alcuna colpa nella reiezione e quindi rigettò il ricorso, ordinando che al ricorrente fosse restituita la sola tassa di sbarco; condannò lo stesso emigrante alle spese e alla tassa di decisione.

Con atto del 4 febbraio 1926, Ariano Antonio, mandatario del figlio Mauro Menotti, propose appello, assumendo che il vettore fu in colpa, perchè «doveva rendersi diligente presso le autorità di immigrazione nel dimostrare il buon diritto dell'emigrante ad ottenere lo sbarco per proseguire poi per Ottawa».

DIRITTO. — Osservasi, che l'appello è infondato, poichè il vettore prestò tutta la diligenza alla quale era tenuto, nell'accertare se l'emigrante avesse le condizioni per essere ammesso nel Canada. Risulta infatti, che l'Ariano aveva con sè un contratto di lavoro assicurato ed era un vero contadino; aveva cioè i requisiti richiesti per l'ammissione allo sbarco. La reiezione avvenne per una falsa denuncia anonima, che negava nell'emigrante la sua qualità di con-

tádino e fornì il pretesto alle autorità d'immigrazione di decretare la reiezione, senza indagare se la denuncia fosse o non fosse fondata. E la denuncia, in verità, era infondata tanto vero che, due giorni dopo la reiezione, le stesse autorità canadesi dichiararono che la posizione dell'Ariano era regolare. La reiezione dunque fu arbitraria, dovuta ad una circostanza imprevedibile, estranea e non imputabile al vettore, il quale non aveva alcun mezzo legittimo per indurre le autorità canadesi ad essere diligenti e giuste nell'adempimento dei loro doveri. Di conseguenza, la decisione del primo giudice va confermata in ogni sua parte.

---